



AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

IL RESPONSABILE  
**SERGIO MONTI**

TIPO ANNO NUMERO  
REG. CFR. FILE SEGNATURA.XML

DEL CFR. FILE SEGNATURA.XML

*Invio mezzo PEC:*  
**Alla Provincia di**

**OGGETTO: parere tecnico circa la necessità del deposito del progetto esecutivo dell'intervento denominato "realizzazione di copertura leggera di campo da padel".**

In data \_\_\_\_\_ è pervenuta una mail da parte dell'Ufficio sismica della Provincia di \_\_\_\_\_ assunta agli atti con Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nella quale, con riferimento alla realizzazione della copertura di un campo da padel nel Comune di \_\_\_\_\_, per la quale, a seguito del parere dell'Ufficio sismica della Provincia di \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, (già inviato in Regione per conoscenza), il progettista ha replicato con la lettera trasmessa in allegato, ribadendo come a suo avviso la struttura possa essere ricondotta al punto A.1.5. degli elenchi allegati alla DGR 2272/2016 e in ultima istanza ipotizzando di considerare l'opera con una vita limitata a 2 anni (prorogabili di altri 2 a seguito di verifica),

**si chiede**

**un parere in merito all'ammissibilità delle osservazioni ricevute.**

Per quanto desumibile dalla documentazione trasmessa anche informalmente dai progettisti al sottoscritto, con mail del \_\_\_\_\_, relativa allo stesso quesito, la costruzione per la quale si chiede parere è una costruzione in acciaio avente dimensioni in pianta pari a 15,2 x 22,4 m (per una superficie di 340,48 mq) e altezza massima di 9 m. Nello specifico, la struttura è costituita da 6 portali in carpenteria metallica posti ad interasse di circa 4,5 m costituiti da un arco (reticolare in acciaio) di luce pari a 15,2 m sostenuto da due pilastri (reticolari in acciaio) di altezza pari a circa 5,5 m. Detta struttura è ancorata ad una platea di fondazione con 4 tirafondi per pilastro (M12 di classe 8.8 ancorati con resine chimiche alla soletta in c.a. spessa 25 cm e armata con doppia rete d10/20/20). Sui portali sono disposti 5 ordini di arcarecci, la struttura risulta controventata mediante controventi di falda e di parete ed il manto di copertura è costituito da un telo in pvc. Tale costruzione è destinata alla copertura di un campo da padel ovvero di uno spazio destinato ad attività sportiva.

Com'è noto il legislatore, con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L.

Viale della fiera 8  
40127 Bologna

tel 051.527.4792  
fax 051.527.4208

Email: [segrgeol@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it)

a uso interno. DP/ \_\_\_\_\_  
INDICE LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 LIV 5 ANNO NUM SUB  
Classif. [1449] | | | | | | Fasc. [2021] [1] [1]

14 giugno 2019, n. 55, allo scopo di semplificare la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche ha apportato una significativa modifica all'art. 94 del DPR 380/2001, aggiungendo l'art. 94-bis con il quale, fra le altre cose, sono stati introdotti gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ovvero gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità e per i quali sono previsti procedimenti amministrativi più snelli. Nel medesimo articolo si demanda al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la definizione di linee guida per l'individuazione di detti interventi e alle Regioni la più analitica individuazione degli specifici interventi, anche attraverso l'adozione di elenchi degli stessi.

La Regione Emilia-Romagna, in continuità con la propria esperienza legislativa ed amministrativa, a seguito dell'emanazione delle linee guida ministeriali suddette, ha provveduto, con la DGR 1814/2020, ad individuare dal punto di vista strutturale, gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 94-bis del DPR n. 380/2001 e, per quanto attiene gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, fatto salvo quanto disposto dall'art. 65 del DPR 380/2001, ha confermato la validità della DGR 2272/2016.

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'opera in oggetto è stata classificata dal progettista come priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai sensi della DGR 2272/2016 in quanto inquadrabile nell'ambito del punto A.7.1. *“Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento (L2)”* dichiarandola assimilabile e analoga alle strutture di cui al punto A.1.5. ovvero alle *“Strutture ad un piano, con copertura e chiusure leggere in teli, **adibite a deposito**, realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50$  kN/m<sup>2</sup>. (L2)”*.

Si evidenzia tuttavia, come peraltro indicato nel Vs. parere, che la costruzione in oggetto è destinata alla copertura di un campo da padel ovvero di uno spazio destinato ad attività sportiva mentre il punto A.1.5. è riferito a strutture adibite a deposito e che al citato punto A.7.1. è specificato che l'assimilabilità e l'analogia con le altre voci dell'elenco A è limitata alla tipologia costruttiva e ai materiali e **non alla destinazione d'uso**, aspetto quest'ultimo non trascurabile nel determinare la maggiore o minore rilevanza per la pubblica incolumità.

Considerato che come specificato nell'allegato 1 alla DGR 2272/2016 *“si intendono “privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”, quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell'elenco A, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco B”, che detti elenchi “hanno carattere tassativo”*, che solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte negli stessi possono essere ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati e che *“il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri geometrici e dimensionali, di peso, di uso e altro indicati nella descrizione degli interventi comporta l'esclusione del caso in esame dagli interventi privi di*

rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”;

si ritiene, che la struttura in oggetto non possa essere classificata fra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui all'allegato 1 alla DGR 2272/2016. In ogni caso si evidenzia, come specificato nel citato allegato, che anche per questi interventi così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata.

Con riferimento alle osservazioni ricevute, si osserva che, per quanto desumibile dalla documentazione trasmessa, la costruzione in oggetto non pare destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee né pare destinata ad essere rimossa al cessare di una temporanea necessità, in quanto si ritiene che il fatto di prevedere ogni due anni il controllo, la revisione da parte di una ditta specializzata ed eventuali interventi di ripristino delle parti danneggiate o di manutenzione straordinaria non ne faccia una costruzione né temporanea né provvisoria.

Pertanto, per quanto sopra detto la costruzione in esame non pare riconducibile né ad una costruzione temporanea e provvisoria di cui al § 2.4.1 delle NTC/2018 per la quale, in ogni caso, come specificato nello stesso *“non sono da considerarsi temporanee le costruzioni o parti di esse che possono essere smantellate con l'intento di essere riutilizzate”*, né ad una tenda installata in maniera itinerante e/o temporanea di cui alla norma UNI EN 13782:2015 che *“specifica i requisiti di sicurezza relativi alla progettazione, al calcolo, alla costruzione, all'installazione, alla manutenzione di tende installate in maniera itinerante, temporanea con superficie coperta maggiore di 50 m<sup>2</sup>”* (per la quale, peraltro, sarebbe stato più logico richiamare il punto A.5.1 “Strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli pubblici, mostre e attività commerciali, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche” della citata DGR 2272/2016 in luogo dell'A.1.5).

Si rileva quindi, per inciso, che le problematiche della pratica attengono non soltanto aspetti procedurali, quali quelli conseguenti al definire o meno l'intervento come “privo di rilevanza per la pubblica incolumità”, ma anche aspetti relativi alla sicurezza della struttura.

In conclusione, si ritiene che l'intervento in oggetto sia inquadrabile nell'ambito delle nuove costruzioni (di cui all'art.3 comma 1 lettera e.5 del DPR 380/2001 e della lettera g.5 dell'allegato alla L.R. 15/2013) e costituisca un intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio soggetto a permesso di costruire, il rilascio del quale resta subordinato alla conformità alla disciplina dell'attività edilizia costituita dalla normativa di cui all'art 9, comma 3 della L.R. 15/2013, tra cui la conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC/2018), che forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Conseguentemente, si ritiene che la costruzione in oggetto sia soggetta a deposito del progetto esecutivo

riguardante le strutture (ai sensi del DPR 380/2001 e della L.R. 19/2008) e che debba essere progettata, eseguita, collaudata e soggetta a manutenzione in conformità alle vigenti NTC ed in modo da consentirne l'uso con il livello di sicurezza previsto dalle stesse. Non si ritiene legittimo che vengano imposte prescrizioni, restrizioni e limitazioni all'uso rispetto ad azioni e condizioni per le quali ai sensi delle vigenti NTC deve essere garantito l'utilizzo in sicurezza, quali ad esempio lo smontaggio in caso di condizione meteo avverse, il divieto di utilizzo in caso di nevicata anche modeste, la rimozione meccanica della neve, ecc.

Cordiali saluti.

*Ing. Sergio Monti*  
*documento firmato digitalmente*

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 4 fasciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

RR/VP